

Bozza STATUTO

“ASSOCIAZIONE BIBLIOTECHE INSIEME”

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, a norma dell'art. 36 del Codice Civile, un'associazione denominata "Biblioteche Insieme".

Articolo 2 - Sede sociale e durata

L'associazione ha sede presso il _____, a _____, in via _____.

L'Assemblea degli associati può trasferire la sede sociale.

La durata di "Biblioteche Insieme" è decennale e rinnovabile su delibera dell'Assemblea degli associati.

Articolo 3 - Finalità

"Biblioteche Insieme", che non ha scopi di lucro e si ispira ai principi di mutualità, solidarietà e cooperazione, si propone come soggetto attivo nella promozione, organizzazione e sviluppo delle biblioteche.

In particolare "Biblioteche Insieme" si impegna a:

- a) produrre, diffondere e condividere tra gli associati metodologie, soluzioni e strumenti di lavoro, anche di tipo tecnologicamente avanzato, al fine di rendere efficienti e funzionali i servizi bibliotecari;
- b) effettuare attività di catalogazione e trattamento bibliografico di libri, documenti multimediali e risorse elettroniche, mettendo gratuitamente a disposizione degli associati le schede catalografiche prodotte, il tutto nel rispetto e in applicazione sia delle indicazioni professionali, sia delle normative vigenti nel settore;
- c) contribuire al miglioramento organizzativo e funzionale delle biblioteche degli enti associati;
- d) promuovere e organizzare iniziative e incontri di approfondimento scientifico in campo bibliotecario e documentativo.

"Biblioteche Insieme" può compiere – **anche verso soggetti non associati** - tutte quelle operazioni che hanno attinenza con gli scopi istituzionali e che sono ritenute utili per la realizzazione dei medesimi.

"Biblioteche Insieme" può partecipare ad altre associazioni e costituire società.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse finanziarie

Il patrimonio di "Biblioteche Insieme" è costituito:

- dai beni che diverranno proprietà sociale;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto di ammissione a "Biblioteche Insieme", nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria; tali quote sono solvibili anche mediante prestazione di servizi;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti di vario genere;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

“Biblioteche Insieme” amministra, nelle forme che riterrà più idonee, i conferimenti degli associati, gli incassi ed i proventi delle manifestazioni ed iniziative in genere, i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici e privati e può inoltre ricevere prestiti o mutui, compiere accessoriamente tutte le operazioni di carattere commerciale e finanziario che sono ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto delle norme vigenti.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5 - Soci fondatori e associati

Possono far parte di “Biblioteche Insieme” persone giuridiche di cittadinanza italiana e straniera che hanno compiti di gestione, diretta o indiretta, di biblioteche aperte al pubblico o di reti bibliotecarie urbane, territoriali, provinciali, universitarie e scolastiche.

Sono Soci Fondatori i seguenti enti:

- Comune di Melzo per la Convenzione del Sistema Bibliotecario Sud-Est Milano
- Consorzio per il Sistema bibliotecario di Abano Terme (Pd)
- Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, Rho
- Ditta ePortal Technologies, gestore della Rete provinciale di Verona

I Soci fondatori, con l'atto di formale di costituzione di “Biblioteche Insieme”, si impegnano a versare una quota pro-capite iniziale di euro 1.000 (mille), al fine di far fronte alle spese di avvio dell'associazione.

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati

Per essere ammesso a socio è necessario osservare le seguenti modalità:

- presentazione di formale domanda dal parte dell'ente interessato per il tramite del suo legale rappresentante, con l'indicazione dei dati identificativi necessari;
- dichiarazione di essere gestore, in forma diretta o indiretta, di biblioteche aperte al pubblico o di reti bibliotecarie;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- formale indicazione della persona delegata a rappresentare l'ente nell'Assemblea dei soci.

Nel caso un ente socio revochi la nomina del proprio rappresentante in Assemblea, quest'ultimo rimarrà in carica fino alla seduta dell'assemblea successiva.

L'appartenenza a “Biblioteche Insieme” ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Articolo 7 - Acquisto e perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morosità, dimissioni o perdita dei requisiti per essere socio, di cui all'art. 5, comma 1 del presente Statuto.

E' competenza del Consiglio direttivo deliberare lo status di socio degli enti associati.

Articolo 8 - Organi sociali

Sono organi di “Biblioteche Insieme”:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei Revisori dei conti [si potrebbe prevedere anche un solo revisore]

Il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Articolo 9 - L'Assemblea dei soci

“Biblioteche Insieme” ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'assemblea definisce le linee generali di sviluppo delle attività dell'associazione e ne controlla l'esecuzione da parte degli altri organi statutari.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- elezione del Presidente e del Consiglio direttivo;
- modifiche dello statuto;
- tariffe da applicare per i servizi svolti dall'associazione;
- quota associativa annua a carico dei soci;
- scioglimento dell'associazione.

Viene redatto un verbale delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea che viene sottoscritto dal Presidente.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati possono delegare la propria partecipazione nell'Assemblea solo ad altri associati.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente o, per sua delega, dal Vicepresidente, mediante comunicazione scritta via posta ordinaria, elettronica o via fax a ciascun associato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L'Ordine del giorno è redatto dal Presidente; gli associati possono richiedere al Presidente di aggiungere specifici punti.

Articolo 11 - Assemblea

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta per anno e delibera sui rendiconti economici e finanziari annuali consuntivi e preventivi, la cui approvazione avviene secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto.

Tali rendiconti annuali preventivi e consuntivi sono riferiti sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale eventualmente esercitata in modo accessorio e vengono proposti dal Presidente all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

I rendiconti dovranno essere inviati in forma scritta o elettronica agli associati, contestualmente alla comunicazione di convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua mancanza, quell'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario di "Biblioteche Insieme", scelto tra persone di sua fiducia, anche senza il requisito di socio.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario da lui nominato.

L'Assemblea è convocata anche su richiesta della metà più uno degli associati, nelle stesse modalità sopradescritte

Articolo 12 - Validità delle sedute e di votazione dell'Assemblea

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, diretta o tramite delega scritta, della maggioranza dei soci in regola con la quota sociale.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza, diretta o tramite delega scritta, di almeno un terzo dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio avente diritto di voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Articolo 13 - Presidente

L'Assemblea degli associati elegge il Presidente per la durata di tre anni.

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; coordina l'attività di "Biblioteche Insieme"; ne ha la rappresentanza legale e la firma; convoca e presiede le assemblee; rende esecutivi i deliberati.

Il Presidente, sulla base della programmazione approvata annualmente dall'Assemblea degli associati, può conferire agli associati deleghe e incarichi inerenti:

- la rappresentanza;
- le attività generali quali: segreteria, contabilità, amministrazione;
- attività specifiche quali: partecipazione a gruppi di lavoro e qualsivoglia attività intrapresa da "Biblioteche Insieme".

Articolo 14 - Il Consiglio direttivo. [manca il numero dei componenti]

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.

Articolo 15 - Competenze del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- 2) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 3) redige i bilanci;
- 4) compila i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- 5) approva gli schemi di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; [la stipula è prerogativa del presidente]
- 6) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- 7) favorisce la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

Articolo 16 - Revisori dei conti.

I Revisori dei Conti sono eletti a maggioranza dell'Assemblea dei soci in numero di tre e durano in carica tre anni. [qualora non si percorra la strada del revisore unico]

Articolo 17 - Retribuzioni

Gli associati e il Presidente non possono ricevere alcuna retribuzione per le funzioni associative loro affidate.

Possono essere rimborsate le spese sostenute dagli associati per gli scopi associativi, le quali devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente e regolarmente documentate.

Articolo 18 - Scioglimento

L'Assemblea degli associati, all'unanimità degli associati aventi diritto di voto, presenti o delegati, delibera sullo scioglimento di "Biblioteche Insieme" e sulla devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in ottemperanza con la vigente legislazione in materia di scioglimento di associazione.

Articolo 19 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e "Biblioteche Insieme" o i suoi Organi, saranno deferite ad un Collegio composto di tre membri, con esclusione di ogni altra giurisdizione, da nominarsi dall'Assemblea.

La decisione del Collegio è inappellabile, salvo le previsioni di legge.

Articolo 20 - Norma finale

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

dal Codice civile

Art. 36 - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

- 1. L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.*
- 2. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.*

Art. 37 - FONDO COMUNE

- 1. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.*

Art. 38 - OBBLIGAZIONI

- 1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.*

Art. 39 - COMITATI

- 1. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.*

Art. 40 - RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI

- 1. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.*